

IL FILO D'ARIANNA

Suggerimenti per districarsi nel labirinto della vita quotidiana

RIDUZIONE DELLA “TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI” FINO AL 40% QUALORA IL SERVIZIO NON VENGA EFFETTUATO O NON SIA SVOLTO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE

Come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza, la normativa del nostro Ordinamento sul tema “raccolta dei rifiuti”, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, è in perfetta sintonia con i principi comunitari, soprattutto con quello del “chi inquina paga”, stante la previsione della dovuta tassa commisurata a una serie di presupposti variabili. Il quarto comma dell’articolo 59 dell’indicato Decreto (D.lgs. 507/93), stabilisce che se il servizio di raccolta, istituito e attivato, non sia svolto nella zona di residenza del contribuente o venga effettuato in violazione di quanto prescritto dai regolamenti, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 2 del medesimo articolo (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa). Il diritto a tale riduzione, secondo alcuni Regolamenti

Comunali, non troverebbe riconoscimento qualora il disservizio fosse determinato da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti per il conferimento dei rifiuti urbani; disposizioni però in contrasto con la disciplina statutale e, pertanto, data l’illegittimità, suscettibili di disapplicazione. Ciò è stato recentemente chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha sancito come la descritta riduzione non operi quale risarcimento del danno per la mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l’Amministrazione inadempiente, ma unicamente per ristabilire l’equilibrio impositivo tra l’ammontare della tassa e i costi del servizio nell’area municipale (Cass. Sez. Tributaria, ordinanza n. 22531 del 27/09/2017).

GLI ATTI DI DIFFIDA E LE COSTITUZIONI IN MORA A INIZIATIVA DEL PROPRIETARIO NON COSTITUISCONO EVENTI INTERRUPTIVI DEI TERMINI UTILI PER L’USUCAPIONE DI UN BENE DA PARTE DEL POSSESSORE

Anche se dalla disamina delle comunicazioni intercorse tra i proprietari di un terreno e l’effettivo possessore del cespite, risulti in maniera chiara la consapevolezza di quest’ultimo di possedere senza alcun titolo e che ogni sua attività avente a oggetto tale bene era finalizzata proprio a ottenerne il trasferimento della proprietà, tali circostanze non escluderanno che tale possesso sia utile ai fini dell’acquisto del bene per usucapione. A fronte infatti di un dominio pieno ed esclusivo, esercitato per oltre venti anni, su di un terreno i cui proprietari si siano mostrati inerti, tale inerzia non può essere considerata cessata solo per l’invio di alcune comunicazioni a chi sia nel possesso del bene, ma - per poter efficacemente interrompere i termini per

l’usucapione - come da giurisprudenza costante, dovrà ricollegarsi ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del suo potere di fatto sulla cosa. Il descritto orientamento è stato nuovamente ribadito dai giudici della Corte di Cassazione che, in tema di acquisto della proprietà per usucapione, hanno puntualizzato che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti cui consegua, per il possessore, la materiale perdita del potere di fatto sul bene, oppure ad atti giudiziali (es. citazione) diretti a ottenere la consegna dei beni immobili sui quali si vanti un concreto diritto reale (II Sez. Civile, ordinanza n. 20611/2017).